

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 18 luglio 2013, n. 190

Legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, concernente la disciplina relativa al settore commercio. Approvazione direttive procedurali ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, per quanto concerne le grandi strutture di vendita al dettaglio. Revoca DGR n. 2618 del 27/12/2000.

Oggetto: Legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, concernente la disciplina relativa al settore commercio. Approvazione direttive procedurali ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, per quanto concerne le grandi strutture di vendita al dettaglio. Revoca DGR n. 2618 del 27/12/2000.

La Giunta Regionale

Su Proposta dell'Assessore alle Attività Produttive;

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la Legge regionale 18/02/2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

Visto il Regolamento regionale 06/09/2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, concernente la disciplina relativa al settore commercio ed in particolare l'art. 28 che detta disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, anche tramite concentrazione ed accorpamento delle grandi strutture di vendita, come definite dall'art. 24, comma 1, lettera c) della citata legge regionale n. 33/1999;

Visto il citato art. 28 che nel demandare il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività al Comune competente per territorio, su domanda da parte del richiedente, stabilisce che l'istanza in questione debba essere trasmessa alla Regione ed alla Provincia, per l'esame della stessa nell'ambito della Conferenza dei Servizi, di cui al successivo art. 29. Tale rilascio è subordinato al parere favorevole espresso dal rappresentante regionale;

Visto l'art. 29 della legge regionale n. 33/1999, il quale prevede che il Comune interessato indice presso gli uffici regionali competenti in materia di commercio, previa intesa con la Regione e la Provincia, una Conferenza di Servizi per l'esame della richiesta finalizzata al rilascio della autorizzazione amministrativa di cui al comma 1, del citato art. 28 e detta, inoltre, disposizioni circa la composizione, lo svolgimento delle procedure e dell'attività della Conferenza di cui sopra;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale del 27/12/2000 n. 2618 con la quale sono state approvate le direttive procedurali ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, per quanto concerne le grandi strutture di vendita al dettaglio;

Ravvisata la necessità di semplificare taluni aspetti procedurali già definiti dalla D.G.R. 2618/2000 e ricondurre così più propriamente alle competenze amministrative gestionali tutte le fasi dell'iter istruttorio volti all'applicazione delle disposizioni di cui ai richiamati articoli 28 e 29 della legge regionale 18 Novembre 1999, n. 33;

Ritenuto, pertanto, opportuno ed urgente, per quanto sopra esposto, revocare la DGR n. 2618/2000 al fine di stabilire nuove direttive procedurali per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura di grandi strutture di vendita e, quindi, all'indizione ed ai lavori della conferenza di servizi;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrale e sostanziale della presente deliberazione:

1. di revocare la Deliberazione di Giunta regionale del 27/12/2000 n. 2618;

2. di approvare le seguenti direttive procedurali ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge regionale 18 Novembre 1999, n. 33, articoli 28 e 29, per quanto concerne le grandi strutture di vendita al dettaglio:

A) Presentazione delle domande

1. Ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 33 del 1999, le domande per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa comunale per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, anche se riferiti ad operazioni di concentrazione e accorpamento, di una grande struttura di vendita, sono redatte utilizzando la modulistica prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Esse sono presentate al Comune competente per territorio e contemporaneamente trasmesse, a cura dell'interessato, alla Regione Lazio – Direzione Regionale competente per il commercio, ed alla Provincia nel cui ambito rientra il Comune competente.
2. Ad integrazione delle notizie richieste nella apposita modulistica coloro che avanzano domanda per il rilascio di autorizzazione relativa a centri commerciali devono indicare la superficie di ciascuno degli esercizi di vendita al dettaglio previsti all'interno del centro ed il relativo settore merceologico, nonché la superficie delle singole attività integrative, se previste.
3. Qualora si tratti di domanda di ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale esistente il richiedente deve precisare, oltre all'entità complessiva di tale ampliamento, anche gli esercizi che ne risultano interessati, indicandone la superficie di vendita attuale.
4. Le domande devono essere sottoscritte dal proponente l'istanza e corredate dalla documentazione indicata nel predetto art. 28; le planimetrie, munite di apposita tabella riportante rispettivamente tutti i dati metrici della struttura commerciale e dell'area di pertinenza e le relazioni tecnico-commerciali, debbono essere redatte e sottoscritte da tecnico iscritto ad albo professionale;
5. L'eventuale integrazione di documentazione istruttoria richiesta dal Comune in quanto indispensabile per la valutazione dell'iniziativa commerciale proposta deve essere contemporaneamente trasmessa anche alla Direzione Regionale competente per il commercio ed alla Provincia.

B) Preventiva intesa ai fini dell'indizione della Conferenza di servizi:

1. Ai fini dell'indizione della Conferenza di Servizi, il rappresentante comunale competente per materia, richiede la necessaria preventiva intesa alla Direzione regionale competente per il commercio e alla struttura provinciale competente per materia, previo invio di una relazione istruttoria.
2. Nella relazione di cui al punto 1 devono preliminarmente essere indicate le disposizioni della legge regionale n. 33 del 1999, e quindi gli articoli di riferimento, alle quali il Comune intende assoggettare il rilascio dell'autorizzazione richiesta e deve essere attestata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che rendono applicabili le disposizioni stesse. Devono, pertanto, essere dettagliatamente illustrate le caratteristiche dell'iniziativa e deve essere analizzata ed attestata la conformità alle condizioni relative, in particolare:
 - ai contenuti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti in riferimento alla zona di piano ed all'area interessata dall'iniziativa commerciale, attestando la loro conformità ai criteri di urbanistica per il comparto del commercio dettati dal Titolo II, Capo II della legge regionale n. 33 del 1999, precisando quante ulteriori localizzazioni di grandi strutture di vendita sono previste dagli strumenti urbanistici vigenti sull'intero territorio comunale per le quali non è stata ancora attivata o è in corso di attivazione la procedura per il rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative ed evidenziando i provvedimenti assunti ai sensi dell'art. 22 della legge regionale medesima;

-

- all'intervenuta verifica della rispondenza dell'iniziativa commerciale proposta ai criteri contenuti nella legge regionale n. 33 del 1999, con particolare riferimento a quelli concernenti la localizzazione (art. 17), la viabilità (art. 18), la dotazione dei parcheggi (art. 19), la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici (art. 20), la tipologia e classificazione degli esercizi di vendita (art. 24), evidenziando le eventuali difformità riscontrate;
 - alla situazione edilizia dell'edificio, o degli edifici interessati, fornendo ogni utile notizia per quanto concerne il permesso di costruire e relativa destinazione d'uso, lo stato dell'edificio - se esistente, se in corso di realizzazione o se comunque necessitano interventi edilizi di adattamento - i provvedimenti assunti dal Comune ai fini della correlazione tra autorizzazione amministrativa alla vendita e concessione edilizia;
 - alla documentata sussistenza di titoli di priorità previsti dalla legge regionale n. 33/99, richiamando la relativa disposizione;
 - alla documentata sussistenza delle condizioni previste dall'art. 28, comma 8, della legge regionale n. 33 del 1999;
 - all'esistenza di vincoli e/o limiti posti a tutela di zone, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico, ambientale;
 - all'assoggettamento alla V.I.A.;
 - all'impatto sulla viabilità della zona;
 - alla richiesta di parere effettuata nei confronti delle Regioni confinanti nei casi previsti dall'art. 29, comma 2, della legge regionale n. 33 del 1999.
3. Il Direttore Regionale competente in materia di commercio o suo delegato, ai fini della preventiva intesa, convoca una riunione tecnica alla quale partecipano il responsabile del procedimento comunale coadiuvato da uno o più rappresentanti delle strutture comunali competenti in materia urbanistico - edilizia e/o per la viabilità e il traffico, uno o più rappresentanti della strutture provinciali competenti. A tale riunione sono, altresì, invitati a partecipare, ove sia necessario acquisire i relativi pareri i rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica, impatto ambientale, viabilità e trasporti ed altre ritenute eventualmente competenti.
4. All'esito della riunione, ove non si renda necessario convocare una successiva riunione per acquisire ulteriori elementi di valutazione, i rappresentanti di Regione, Provincia e Comune sottoscrivono la preventiva intesa concordando la data di indizione della Conferenza di servizi di cui all'art. 29, L.R. 33/1999. La preventiva intesa potrà essere sottoscritta anche disgiuntamente dalle parti che se ne trasmettono copia a mezzo posta elettronica, telefax o altro mezzo ritenuto idoneo.

C) Indizione della Conferenza di servizi:

1. Ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 3 della L.R. 33/99, l'invito a partecipare alla Conferenza di servizi nel quale sono citati gli estremi dell'atto di preventiva intesa, viene indirizzato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno sottoscritta dal rappresentante comunale competente per materia, al rappresentante regionale, al rappresentante della Provincia competente per materia.
2. A titolo consultivo sono invitati, con le medesime modalità, i rappresentanti di tutti i comuni confinanti con il territorio del Comune che indice la Conferenza, nonché i rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello provinciale.
3. Ove il Comune lo ritenga necessario per l'esistenza di particolari situazioni locali connesse anche alla localizzazione dell'iniziativa commerciale da valutare, possono essere invitati, a titolo consultivo, anche rappresentanti delle predette organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale.
4. Gli atti di legittimazione a partecipare alla Conferenza di cui all'art. 29, comma 9, della legge regionale n. 33 del 1999, devono essere prodotti anche dai partecipanti a titolo consultivo.

5. Ai fini della richiesta di parere da inoltrare, ai sensi del ripetuto art. 29, comma 2, alle Regioni confinanti, interessate come bacino di utenza, dall'iniziativa commerciale proposta, il Comune che indice la Conferenza di servizi tiene anche conto della localizzazione, del sistema della viabilità, e degli studi effettuati dal richiedente e contenuti nella relazione dallo stesso prodotta ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 33 del 1999.

D) Lavori della Conferenza di servizi:

1. Nella Conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 33 del 1999, il rappresentante regionale esprime il proprio parere tenendo conto di quanto previsto dall'art. 28, comma 1 e valutate anche le motivate considerazioni espresse a titolo consultivo dai rappresentanti dei comuni e delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
2. Qualora il richiedente presenti successivamente all'indizione o a riunioni della Conferenza di servizi ulteriore documentazione integrativa o modificativa di quella già acquisita sono sospesi termini di cui all'art. 29, commi 6 e 11 della legge regionale n. 33 del 1999. La decorrenza dei termini riprende dalla data della successiva riunione.
3. Il responsabile comunale del procedimento provvede ad integrare la prevista relazione illustrativa che viene trasmessa in allegato alla convocazione della riunione.
4. Copia conforme del verbale delle riunioni della Conferenza di servizi viene trasmessa, a cura del Comune che la indice, alla Direzione Regionale competente in materia di commercio ed alla Provincia interessata.
5. Copia conforme del titolo autorizzatorio o del provvedimento di diniego assunto in seguito alle decisioni della Conferenza di servizi è trasmessa al Direzione Regionale competente in materia di commercio ed alla Provincia interessata.

Per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le disposizioni legislative vigenti.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il su esteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.